

Pubblicato il 01/10/2024

N. 00223/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00100/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 100 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocata Claudia Fappani, con
domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio
fisico eletto presso il suo studio in Orzivecchi (BS), viale Stazione, n. 9;

contro

Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura dello Stato, con domicilio *ex lege* presso la sede
dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Trento, largo Porta Nuova, n.
9;

per l'annullamento

del provvedimento emesso dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS-,

n. -OMISSIS- e notificato in data -OMISSIS- con cui si decretava l'inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata dalla signora -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- in data -OMISSIS- e di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 settembre 2024 il consigliere Stephan Beikircher e dato atto che parte ricorrente ha depositato, in data 19 settembre 2024, istanza di passaggio in decisione sulla base del contenuto del ricorso, dei documenti allegati e delle memorie difensive già prodotti in atti; nessuno presente per l'Avvocatura dello Stato;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L'odierna ricorrente, invalida civile -OMISSIS- (doc. 12 ricorrente) e soggiornante in Italia da almeno un decennio, rappresenta di aver avanzato in data -OMISSIS- (doc. 1 Ministero) domanda per la concessione della cittadinanza italiana.

2. In data -OMISSIS- (doc. 3 Ministero) il Commissariato del Governo resistente notificava il preavviso di rigetto -OMISSIS- per l'insufficienza del reddito da lavoro.

3. La ricorrente trasmetteva tramite il patronato INAS le proprie

osservazioni *ex art. 10-bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241 in data - OMISSIS- (doc. 4 Ministero), facendo valere la sussistenza dei requisiti reddituali, godendo essa, tra l'altro, di pensione di invalidità civile e percependo l'assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, comprovandoli con vari documenti.

4. La ricorrente ha, quindi, evidenziato che con determinazione del - OMISSIS- (doc. 5 Ministero), l'Amministrazione resistente ha emesso decreto di inammissibilità della domanda di concessione della cittadinanza non sussistendo le condizioni reddituali minime per gli anni 2016, 2017 e 2018..

5. Pertanto la ricorrente ha proposto - con ricorso notificato a mezzo posta in data 22 giugno 2020 al Ministero dell'Interno, nonché al Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento e depositato in data 26 giugno 2020 - la domanda di annullamento dell'atto avverso indicato in epigrafe, formulando un unico motivo, così rubricato *“violazione di legge sostanziale - eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, per travisamento dei fatti, per carenza di istruttoria e per carenza di motivazione”*.

6. Si è costituito formalmente in giudizio il Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, in persona del Ministro *pro tempore*, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo.

7. Successivamente l'Avvocatura distrettuale dello Stato ha depositato documentazione e ha diffusamente controdedotto con memoria difensiva dd. 2 novembre 2020, argomentando per l'infondatezza del ricorso non avendo le entrate patrimoniali della ricorrente di euro -OMISSIS- e di

euro -OMISSIS- carattere reddituale, bensì -trattandosi di sussidi statali- natura prettamente assistenziale. Volendo considerare il reddito dell'intero nucleo familiare la situazione patrimoniale della signora -OMISSIS- non cambierebbe, in quanto la componente più consistente del reddito complessivo sarebbe costituita dalle entrate di natura assistenziale predette.

8. Con propria sentenza -OMISSIS- del -OMISSIS- questo TRGA ebbe a negare, in ordine alla questione qui in discussione, la propria competenza.

9. Con decisione -OMISSIS- del -OMISSIS- la VI Sezione del Consiglio di Stato ebbe, invece, ad affermare la competenza di questo Giudice in ordine alla controversia di specie.

10. La presente causa è dunque tornata in questa sede.

11. La ricorrente ha depositato in data 19 settembre 2024 una memoria difensiva.

12. All'udienza del 25 settembre 2024 la causa è stata spedita, di nuovo, per la decisione, senza discussione.

DIRITTO

13. *In limine litis*, il Collegio non può fare a meno di rilevare che la memoria difensiva versata in atti dalla ricorrente in data 19 settembre 2024 è tardiva, in quanto il deposito della stessa si è perfezionato ben oltre i termini decadenziali di trenta e venti giorni liberi prima dell'udienza pubblica, termini entro i quali le parti possono depositare le memorie dirette e di replica *ex art. 73, comma 1, cod. proc. amm.*.

14. Va da sé che detta memoria deve considerarsi *tamquam non esset*. (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 aprile 2024, n. 3537; altresì TRGA

Bolzano, 12 ottobre 2023, n. 302 e 24 luglio 2023, n. 258), non essendone prevista la formale espunzione dal fascicolo telematico (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 17 gennaio 2023, n. 582).

15. Il ricorso è infondato.

16. Con l'unico motivo la ricorrente adduce a sostegno dell'asserto censorio dapprima che, in relazione al calcolo del reddito necessario per il proprio sostentamento, l'Amministrazione non abbia adeguatamente considerato le somme percepite dalla stessa per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 a titolo di pensione (euro -OMISSIS-) e a titolo di assistenza (assegno di cura provinciale pari a euro -OMISSIS-) (cfr. doc. 4, 6, 8, 10 e 11 della ricorrente).

17. In seconda battuta la ricorrente evidenzia che il reddito familiare del proprio nucleo familiare, composto dalla stessa ricorrente e da altre sei persone, -OMISSIS- (doc. 2 Ministero), alla luce dei parametri di riferimento (euro 8.263,31, incrementato fino a euro 11.362,05 di reddito complessivo in presenza del coniuge a carico e in ragione di ulteriori euro 516,00 per ogni figlio a carico), sarebbe in ogni caso idoneo per poter assolvere ai doveri di solidarietà economica e sociale, potendo, a dire della ricorrente, essa benissimo concorrere con tali mezzi a finanziare la spesa pubblica funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali.

18. Difatti, secondo la ricostruzione operata dalla ricorrente, il padre, -OMISSIS- -OMISSIS-, avrebbe percepito negli anni 2015 (doc. 3 ricorrente), 2016 (doc. 5 ricorrente) e 2017 (doc. 7 ricorrente) un reddito di euro -OMISSIS- e nel 2018 (doc. 9 ricorrente - parte II) un reddito di euro -OMISSIS-, cui si aggiungerebbe per l'anno 2018 il reddito

percepito dal fratello -OMISSIS- -OMISSIS- di euro -OMISSIS- (sempre doc. 9 ricorrente - parte I).

19. Il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, alla luce della documentazione fornita dall'interessata, avrebbe posto a fondamento dell'inammissibilità dell'istanza per la concessione della cittadinanza italiana erroneamente l'insussistenza delle condizioni reddituali minime da lavoro sufficienti per gli anni 2016, 2017 e 2018 da parte dell'istante e del proprio nucleo familiare.

20. Di conseguenza il provvedimento impugnato viene tacciato di violazione di legge e di eccesso di potere per falsa rappresentazione della realtà, travisamento dei fatti e per carenza istruttoria.

21. Le deduzioni censorie sviluppate nell'unico motivo vanno disattese.

22. Giova preliminarmente tracciare i lineamenti della disciplina che regola la fattispecie in esame, solo genericamente richiamata dalla ricorrente nei propri atti.

23. L'art. 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (*"Nuove norme sulla cittadinanza"*) detta la specifica disciplina, disponendo che *"1. La cittadinanza italiana può essere concessa con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro dell'interno: [...] f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica"*.

24. Il regolamento recante la disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana di cui al D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 dispone all'art. 1, comma 4, che a tali fini il Ministro dell'Interno è autorizzato ad emanare disposizioni concernenti l'allegazione di ulteriori documenti alla relativa istanza.

25. La prevalente e ormai costante giurisprudenza formatasi in materia, alla quale questo Tribunale ha già aderito in altre occasioni (da ultimo con sentenza 23 febbraio 2022, n. 54) e recentemente ribadita da altri Tribunali (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V-Stralcio, 8 agosto 2024, n. 15740, con ampi richiami, e sez. V-bis, 12 febbraio 2024, n. 2776), ha chiarito che l'acquisizione dello *status* di cittadino italiano per naturalizzazione è oggetto di un provvedimento di concessione, che presuppone un'amplissima discrezionalità in capo all'Amministrazione, come si ricava dalla norma, attributiva del relativo potere, ai sensi del quale la cittadinanza "*può*" essere concessa.

26. Poiché il conferimento della cittadinanza comporta diritti politici e doveri verso lo Stato l'Amministrazione deve verificare che la richiedente soddisfi i requisiti richiesti, come l'assenza di precedenti penali, redditi sufficienti e integrazione sociale. La cittadinanza sancisce l'integrazione già avvenuta, e il soggetto deve dimostrare di potersi inserire in modo duraturo nella comunità nazionale, evitando problemi di sicurezza e rispettando i valori dello Stato.

27. In tale giudizio ampiamente discrezionale rientra anche l'accertamento della sufficienza del reddito, in quanto la condizione del possesso di adeguati mezzi di sostentamento dell'istante non è solo funzionale a soddisfare primarie esigenze di sicurezza pubblica, considerata la naturale propensione a deviare del soggetto sfornito di adeguata capacità reddituale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 766 e 16 febbraio 2011, n. 974) - *ratio* che è alla base delle norme che prescrivono il possesso di tale requisito per l'ingresso in Italia, per il rinnovo del permesso di soggiorno e per il rilascio della carta di

soggiorno - ma è anche funzionale ad assicurare che lo straniero possa conseguire l'utile inserimento nella collettività nazionale, con tutti i diritti e i doveri che competono ai suoi membri, cui verrebbe ad essere assoggettato.

28. In particolare, tra gli altri, al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica, funzionale all'erogazione dei servizi pubblici essenziali (cfr., *ex multis*, Tar Lazio, I-ter, 31 dicembre 2021, n. 13690 e 19 febbraio 2018, n. 1902; Cons. Stato, sez. III, 18 marzo 2019, n. 1726).

29. Per quanto riguarda la soglia minima del reddito, non stabilita direttamente dalla normativa soprarichiamata, l'Amministrazione degli Interni ha ritenuto di fissare *ex ante* dei parametri minimi indefettibili di reddito, facendo a monte una valutazione circa la congruità degli stessi a garantire l'autosufficienza economica del richiedente.

30. In base al D.M. 22 novembre 1994 e alle relative circolari del Ministero dell'Interno (cfr. in particolare quella prot. n. K.60.1 del 5.1.2007 e quella n. 2646 del 22.3.2019), nonché della giurisprudenza consolidata del Supremo consesso amministrativo (cfr. *ex multis* Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767), il parametro reddituale di riferimento ai fini della concessione della cittadinanza italiana per residenza, peraltro identificato nel suo preciso ammontare anche dalla ricorrente (cfr. pg. 4 del ricorso) senza appuntare alcuna doglianza contro tale limite, corrisponde all'ammontare prescritto per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria da parte dei titolari di pensione di vecchiaia dall'art. 3, comma 2, del D.L. 25 novembre 1989, n. 382,

convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, successivamente confermati dall'art. 2, comma 15, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, ossia (una volta convertiti da lire in euro) a euro 8.263,31 annui, incrementato a euro 11.362,05 in presenza di coniuge a carico e di ulteriori euro 516,00 per ciascun figlio a carico.

31. Il parametro cui si conforma la p.a. individua una soglia che è ritenuta congrua dalla giurisprudenza in materia, in quanto “*indicatore di un livello di adeguatezza reddituale che consente al richiedente di mantenere adeguatamente e continuativamente sé e la famiglia senza gravare (in negativo) sulla comunità nazionale*” (cfr. *ex multis*: Cons. Stato, sez. IV, 17 luglio 2000, n. 3958; TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 1 agosto 2024, n. 15595 e sez. II, 2 febbraio 2015, n. 1833).

32. D'altronde, tale soglia reddituale non è stata creata arbitrariamente dalla giurisprudenza, in quanto assume, quale parametro di riferimento, il livello reddituale minimo previsto, cautelativamente, dall'art. 26, comma 3, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (“*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”), per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, che richiede, appunto, il possesso “*di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria*” (cfr. livello individuato quale soglia dall'art. 24 della legge 6 marzo 1998, n. 40, recante “*Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*”).

33. Il parametro su riferito costituisce, dunque, un requisito minimo indefettibile, ragion per cui, l'insufficienza del reddito dichiarato può

costituire causa *ex se* di diniego di cittadinanza, anche nei confronti di un soggetto che risulti sotto ogni altro profilo bene integrato nella collettività, con una regolare situazione di vita familiare e di lavoro, e titolare di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro ovvero della carta di soggiorno; anche in questi casi, infatti, si tratta di titoli che possono essere rilasciati e rinnovati solo previa dimostrazione del possesso dei requisiti reddituali espressamente prescritti dagli articoli 9 e 29 del d.lgs n. 286/1996 (sicché il requisito reddituale risulta implicitamente incluso nel requisito della “*residenza legale*”) (cfr. in termini TRGA Bolzano, 14 dicembre 2023, n. 393).

34. Pertanto, salvo qualche sporadico caso isolato (che peraltro si giustifica con riferimento alle particolarità del caso, vedi, Cons. Stato, sez. VI, 2 marzo 2009, n. 1175), il possesso del requisito reddituale è ritenuto una condizione indefettibile per la concessione della cittadinanza, in quanto funzionale non solo ad evitare che l’ammissione del nuovo membro non finisca per gravare (in negativo) sul pubblico erario per carenza di adeguate fonti di sussistenza, ma anche e soprattutto per assicurare che sia in grado di assumersi i doveri che derivano dall’appartenenza alla Comunità Nazionale, *in primis* quello di concorrere (in positivo) allo sviluppo economico-sociale e di onorare il vincolo di solidarietà mediante la partecipazione al gettito fiscale (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 17 giugno 1998, n. 3145 e 7 novembre 2002, n. 6063), che possa “*apportare un contributo ulteriore ed autonomo alla Comunità di cui entra a far parte*” (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. I, 4 aprile 2006, n. 2377 e sez. II-*quater*, 28 gennaio 2009, n. 832 e 9 maggio 2012, n. 4189, nonché Cons. Stato, sez. VI, 18 dicembre 2009, n. 8421 e

25 giugno 2008, n. 3213).

35. Si tratta pertanto di un punto di arrivo ormai pacifico (vedi, da ultimo, tra tante, Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767) che la giurisprudenza continua a seguire (cfr. di recente, TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 25 luglio 2024, n. 15215, con ampi richiami), evidenziandone la validità anche dal punto di vista storico-comparatistico, dato che “*il requisito dell’autonomia reddituale costituisce una condizione prescritta dalla legislazione in materia dei diversi Stati membri dell’Unione Europa, configurandosi come principio comune ai diversi ordinamenti giuridici*” (fra le tante TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 10 luglio 2024, n. 13964 e 4 agosto 2022, n. 11028).

36. A tale riguardo va peraltro osservato che, anche a livello sovranazionale, il possesso del requisito in contestazione è prescritto dalla normativa comunitaria sulla cittadinanza dell’Unione per l’esercizio del diritto di soggiorno nei territori degli Stati Membri, che, al fine di evitare il fenomeno del cd. “*turismo sociale*”, è sottoposto alla condizione “*di disporre, per se stesso e per i propri familiari, di risorse economiche sufficienti, affinché non divenga un onere a carico dell’assistenza sociale dello Stato Membro ospitante durante il periodo di soggiorno, e di un’assicurazione malattia che copra tutti i rischi nello Stato Membro ospitante*” (art. 7 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri), per la ragione che “*i beneficiari non devono costituire un onere eccessivo per le finanze pubbliche dello Stato ospitante*” (considerando n. 10 della citata

Direttiva).

37. L'autosufficienza reddituale rileva, pertanto, quale elemento tangibile dell'effettiva appartenenza alla comunità nazionale richiesta in capo alla richiedente la cittadinanza, la quale, proprio in vista di detta verifica, deve dimostrare di poter contare su strumenti personali per far fronte ai bisogni propri e del proprio nucleo familiare (TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 25 settembre 2023, n. 14172).

38. In definitiva, l'interesse pubblico alla concessione della particolare capacità giuridica, connessa allo *status* di cittadino, impone che si valutino, anche sotto il profilo indiziario, le prospettive di ottimale inserimento del soggetto interessato nel contesto sociale del Paese ospitante; prospettive a cui non può essere estranea la produzione di un reddito, che accresca le risorse del Paese stesso sotto il profilo sia produttivo che contributivo onde evitare di gravare, al contrario, sugli oneri di solidarietà sociale previsti per i soggetti indigenti.

39. La consolidata giurisprudenza ha altresì precisato che, nella valutazione sulla sussistenza del requisito della capacità reddituale, l'Amministrazione deve tenere conto non soltanto del reddito dell'istante, ma deve anche verificare l'eventuale, effettivo, contributo offerto dagli altri membri del nucleo familiare (*ex plurimis*, Cons. Stato, sez. III, 25 giugno 2019, n. 4372; TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 18 agosto 2022, n. 11188) presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 cod. civ., ovvero, il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto, legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i

discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero, la suocera, i fratelli e le sorelle germani o collaterali o unilaterali (cfr. TRGA Bolzano n. 54/2022).

40. Tale orientamento è stato anche recepito in via espressa dalla sopra menzionata circolare ministeriale, la quale ha ribadito che è necessario, *“nel rispetto del concetto di solidarietà familiare cui sono tenuti i membri della famiglia, valutare la consistenza economica dell'intero nucleo al quale l'aspirante cittadino appartiene quando, dalla documentazione prodotta e/o dalla istruttoria esperita, si può evincere che esistono altre risorse che concorrono a formare il reddito”*.

41. Dal quadro regolatorio tratteggiato e dalle coordinate interpretative sopra esposte deriva che, tenuto conto che la correlativa documentazione a supporto della sussistenza di un reddito sufficiente e regolarmente dichiarato ai fini fiscali è agevolmente nella disponibilità di ogni contribuente (vedi, di recente, TAR Lazio, Roma, sez. V-bis, 25 luglio 2024, n. 15215), era onere dell'odierna ricorrente dimostrare (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 28 aprile 2023, n. 4286, sez. IV, 22 marzo 2022, n. 2057, sez. V, 27 dicembre 2017, n. 6082 e 7 giugno 2016, n. 2441 e sez. III, 16 luglio 2013, n. 3875) il conseguimento di un reddito non inferiore ai parametri minimi sopra indicati, nella fattispecie pari ad euro 13.942,05 considerato che il nucleo familiare dell'istante risulta composto, oltre alla stessa istante, dal -OMISSIS-.

42. Sulla base di tale quadro il Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano ha motivato il diniego, rilevando l'insussistenza del requisito reddituale.

43. La parte ricorrente, per contro, assume che tale parametro sarebbe

ampiamente rispettato.

44. Dalla documentazione dimessa, anche in sede di osservazioni al preavviso di rigetto (cfr. doc. 4 Ministero), risulta oltre all'apporto economico del padre per gli anni 2015 (euro -OMISSIS-), 2016 (euro -OMISSIS-), 2017 (euro -OMISSIS-) e 2018 (euro -OMISSIS-), nonché del fratello per gli anni 2017 (euro -OMISSIS-) e 2018 (euro -OMISSIS-), che la stessa ha goduto negli anni in esame e gode tuttora di una pensione di invalidità (anni 2015, 2016 e 2017 euro -OMISSIS-; anno 2018 euro -OMISSIS-; anno 2019 euro -OMISSIS-) e dell'assegno di cura (anni 2015, 2016, 2017, 2019 e 2019 euro -OMISSIS-).

45. Ai fini dell'integrazione del requisito reddituale occorrerebbe tenere conto anche di tali ultimi elementi "*reddituati*" che costituirebbero delle voci che concorrono a garantire i mezzi di sussistenza idonei alla richiedente e al suo nucleo familiare sul territorio dello Stato.

46. Sulla base della documentazione tempestivamente versata in atti il nucleo familiare della ricorrente ha percepito le seguenti somme complessive negli anni di seguito elencati:

- 2015 (padre -OMISSIS- + pensione -OMISSIS- + assegno di cura -OMISSIS-) euro -OMISSIS-;
- 2016 (padre -OMISSIS- + pensione -OMISSIS- + assegno di cura -OMISSIS-) euro -OMISSIS-;
- 2017 (padre -OMISSIS- + fratello -OMISSIS- + pensione -OMISSIS- + assegno di cura -OMISSIS-) euro -OMISSIS-;
- 2018 (padre -OMISSIS- + fratello -OMISSIS- + pensione -OMISSIS- + assegno di cura -OMISSIS-) euro -OMISSIS-;
- 2019 (pensione -OMISSIS- + assegno di cura -OMISSIS-) euro -

OMISSIS-.

47. Alla luce delle risultanze ora esposte, si ritiene che il Commissario del Governo della Provincia di Bolzano abbia fatto buon governo del potere attribuitogli.

48. In primo luogo, è palese che, isolatamente considerata, la ricorrente non possiede -o almeno non lo possedeva nel triennio anteriore al momento della presentazione della domanda- redditi sufficienti per inverare il requisito minimo previsto dall'ordinamento.

49. Infatti la pensione per invalidi civili assoluti erogata alla stessa, ai sensi legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46 (*"Provvedimenti concernenti gli invalidi civili, i ciechi civili e i sordi"*), è, ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, espressamente esente IRPEF (cfr. doc. 4, 6, 8, 10 e 11 ricorrente), sicché la stessa non può essere considerata elemento reddituale.

50. In applicazione dell'art. 4 del D.P.R. 28 marzo 1975, n. 469 (*"Norme di attuazione dello statuto per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di assistenza e beneficenza pubblica"*) la legge provinciale n. 46/1978 sostituisce nella provincia di Bolzano le leggi 26 maggio 1970, n. 381, 27 maggio 1970, n. 382, e 30 marzo 1971, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, per tutto quanto riguarda le prestazioni di assistenza economica (cfr. art. 1).

51. Che tale pensione ha funzione prettamente assistenziale si ricava inequivocabilmente dall'art. 7 della citata legge provinciale n. 46/1978, ove per l'accesso alla relativa prestazione viene fissato il limite di reddito personale annuo imponibile in euro 16.982,49. Superato tale limite, riferito al 2020, la prestazione non spetta.

52. La stessa funzione socioassistenziale è da attribuirsi anche all'ulteriore erogazione percepita dalla ricorrente a titolo di assegno di cura di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, recante *“Interventi per l'assistenza alle persone non autosufficienti”* (art. 8).

53. Tale assegno di cura è destinato ai sensi dell'art. 10, comma 4, alla cura e all'assistenza adeguata della persona non autosufficiente, in particolare con le seguenti finalità:

“a) sostegno economico della persona non autosufficiente per la propria cura ed assistenza;

b) pagamento della tariffa per l'utenza del servizio di aiuto domiciliare o dell'ospitalità presso servizi semiresidenziali o residenziali;

c) copertura delle spese previdenziali a favore dei familiari che prestano l'assistenza;

d) copertura dei costi a sostegno della “vita indipendente”.”

54. Sul punto si soggiunge che -per quanto concerne la valutazione dello stato di inabilità e dunque della propria posizione di disabilità e della relativa pensione e dell'assegno di cura- la posizione della più prudente giurisprudenza amministrativa di prime e seconde cure è nel senso che *“Non può d'altra parte essere valutata positivamente la condizione di invalidità e di inabilità al lavoro dell'odierno istante, “laddove si consideri che alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali”, a tal punto che anche l'eventuale “pensione di invalidità - che appunto non concorre al reddito - non deve essere dichiarata nella*

dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell'integrazione del requisito *de quo*" (*da ultimo Consiglio di Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767*)" (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V, 3 gennaio 2024, n. 201; negli stessi termini TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 17 maggio 2024, n. 780).

55. Invero, alla luce della richiamata giurisprudenza del Consiglio di Stato, con sostanziale adesione da parte di questo Collegio, anche sulla scorta della successiva giurisprudenza (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. V-*bis*, 6 maggio 2024, n. 8961), si è chiarito che:

- il parametro reddituale minimo sopra indicato si applica anche allo straniero affetto da invalidità, atteso che la *ratio* di tale requisito è quella di valutare che l'istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull'avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, di modo che "*alla base del requisito reddituale vi è la necessità di accertare che il richiedente lo status di cittadino possa far fronte al dovere di solidarietà sociale di concorrere con i propri mezzi, attraverso il prelievo fiscale, a finanziare la spesa pubblica per i servizi pubblici essenziali*" (cfr. Cons. Stato, sez. III, 11 maggio 2023, n. 4767);
- la scelta del parametro di legge da parte dell'amministrazione e della giurisprudenza non ha la finalità di individuare una soglia reddituale che lo straniero deve raggiungere per dimostrare il proprio grado di integrazione nel tessuto socio-economico, bensì unicamente quella di stabilire il limite minimo entro cui si può ritenere possibile la conduzione di una esistenza dignitosa, tenuto anche conto del numero

dei componenti del nucleo familiare. *“Ciò a prescindere dalla circostanza che il soggetto sia in buona salute, ovvero invalido civile [...] In altri termini, dunque, il parametro assunto dall’amministrazione in ordine alla sufficienza reddituale prescinde dalle condizioni personali e soggettive del richiedente la cittadinanza, finanche dalla sua personale ed effettiva capacità di produrre reddito [...]. In esito a quanto esposto, deve concludersi per l’insussistenza dell’invocato vizio di disparità di trattamento sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, comma 2 Cost.”* (sempre Cons. Stato, n. 4767/2023 cit.);

- da quanto sopra discende che la pensione di invalidità non assume rilievo ai fini del calcolo e della formazione del reddito, avendo di contro la funzione solidaristica di sostegno al reddito. La pensione di invalidità, infatti, *“non deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi ed è esente dal calcolo delle ritenute previdenziali e fiscali, e conseguentemente non soccorre ai fini dell’integrazione del requisito de quo (in questo senso cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 6371/2018; n. 1458/2019)”* (cfr., ancora, Cons. Stato, n. 4767/2023 cit.);

- alle medesime conclusioni deve giungersi con riferimento a quanto percepito dallo straniero a titolo di reddito di cittadinanza, e ciò poiché *“se la ratio del requisito è quella di valutare che l’istante sia economicamente autosufficiente, trattandosi di elemento che attiene al giudizio sull’avvenuta integrazione del richiedente nel tessuto sociale dello Stato, appare evidente che ogni erogazione a carico delle casse erariali, quale il reddito di cittadinanza - peraltro temporaneo ed ancorato a parametri mutevoli nel corso di breve tempo - debba essere*

escluso dal computo dei proventi percepiti ai fini del raggiungimento della predetta soglia reddituale minima” (cfr., ancora, Cons. Stato, n. 4767/2023 cit.).

56. Sottolinea ancora il Collegio che i redditi da considerare sono solo quelli imponibili IRPEF e per i quali sono stati assolti i relativi obblighi fiscali in Italia, desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate negli ultimi tre anni all’Agenzia delle Entrate, mentre non possono essere considerate le prestazioni di tipo previdenziale e di tipo socioassistenziale erogate in favore della richiedente, né quelle di tipo assistenziale erogate in favore del suo nucleo familiare, tenuto conto che secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza, si tratta di contributi pubblici che gravano sul pubblico erario e non di “redditi” (cfr., *ex pluribus*, Cons. Stato, sez. III, 12 agosto 2019, n. 5681; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, 7 agosto 2017, n. 985; TRGA Bolzano, n. 54/2022, 2 maggio 2021, n. 132 e 4 luglio 2017, n. 221).

57. In secondo luogo, stringendo il fuoco della disamina sullo specifico riferimento dei redditi del nucleo familiare cui appartiene la ricorrente, viene in rilievo che negli anni di maggiore produzione di reddito le entrate ricavate dal padre e dal fratello ammontavano per l’anno 2017 a euro -OMISSIS- rispettivamente a euro -OMISSIS- per l’anno 2018, sicché risulta per *tabulas* il conseguimento di un reddito inferiore ai parametri minimi innanzi indicati, tenuto conto che il nucleo familiare dell’istante risulta composto da sette persone.

58. In conclusione risulta che, nei tre anni antecedenti alla domanda, la ricorrente e i propri familiari hanno tratto i propri mezzi di sussistenza quasi esclusivamente da contributi sociali e di invalidità percepiti, quindi

da redditi non imponibili ai fini IRPEF. I redditi imponibili IRPEF percepiti dal padre e dal fratello della ricorrente non sono invece da soli sufficienti, tenuto conto dei parametri sopra esposti.

59. Da quanto ora esposto emerge che l'operato del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano non può essere ritenuto distonico rispetto alla vigente disciplina normativa in materia di concessione della cittadinanza.

60. D'altronde, si tenga conto che il diniego della cittadinanza non preclude all'interessata di ripresentare l'istanza nel futuro e di conseguire lo *status* anelato ove concorrano tutte le condizioni richieste, per cui le conseguenze discendenti dal provvedimento negativo sono solo temporanee e non comportano alcuna interferenza nella "*vita privata e familiare*" della ricorrente (cfr. art. 8 Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e art. 7 Patto internazionale diritti civili e politici, adottato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 2200A (XXI) del 16 dicembre 1966 e ratificato in Italia con legge 25 ottobre 1977, n. 881), dato che l'interessata può continuare a rimanere in Italia ed a condurvi la propria esistenza alle medesime condizioni di prima.

61. In conclusione il ricorso proposto è infondato e deve essere respinto.

62. Le circostanze complessive sottese alla controversia giustificano la compensazione delle spese processuali. Il contributo unificato versato resta a carico della parte ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe

proposto, lo respinge.

Le spese di lite sono compensate. Il contributo unificato versato resta a carico della parte ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.

Così deciso in Bolzano nella camera di consiglio del giorno 25 settembre 2024 con l'intervento dei magistrati:

Lorenza Pantozzi Lerjefors, Presidente

Alda Dellantonio, Consigliere

Michele Menestrina, Consigliere

Stephan Beikircher, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stephan Beikircher

IL PRESIDENTE

Lorenza Pantozzi Lerjefors

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

